

(N. 506)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(VILLABRUNA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

e col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

NELLA SEDUTA DEL 29 APRILE 1954

Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305,
sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina del titolo dei metalli preziosi, si occupa delle materie prime e dei lavori di platino, oro e argento, dei quali fissa titoli e tolleranze, ma non menziona le materie prime e gli oggetti costituiti da altri metalli, che per il loro costo e per le loro proprietà specifiche, debbono considerarsi preziosi.

Tra questi ultimi è il palladio il cui uso era limitato, all'epoca della promulgazione della legge precitata, alla preparazione delle leghe per protesi dentarie e del così detto oro bianco; ora, invece, ha assunto una particolare importanza, in funzione del suo impiego diretto, sempre più diffuso, nella fabbricazione della gioielleria vera e propria.

Il suddetto metallo prezioso appartiene alla serie leggera, del gruppo del platino, al quale si può assimilare per caratteristiche fisiche, meccaniche e di inalterabilità, e poichè anche il suo valore commerciale non è dissimile da quello del platino stesso, si impone, allo stato attuale delle cose, la necessità di offrire all'acquirente quelle garanzie che lo salvaguardino dalle sofisticazioni, dalle alterazioni e dalle frodi.

In tal senso si sono già regolati altri Paesi, come gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Francia, il Belgio, l'Olanda, la Svizzera, ecc., nei quali l'impiego del palladio per la fabbricazione della gioielleria si è diffuso con notevole anticipo rispetto all'Italia. Tali Paesi difatti hanno già, da tempo, attuato i provvedimenti

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISFGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

necessari, in conformità alle leggi vigenti nei Paesi stessi, in materia di disciplina dei titoli dei metalli preziosi.

Nello stesso senso si è, recentemente, espressa la Confederazione italiana orafi, gioiellieri, argentieri, orologiai ed affini (Confederati) con nota dell'11 giugno 1953, n. 8994, diretta al Ministero dell'industria e del commercio.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge con il quale si propone l'estensione alle materie prime ed agli oggetti di palladio delle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1934, n. 305, riferentisi alle materie prime ed agli oggetti di platino, con la sola

variante che al titolo impresso su di essi devono seguire le lettere « Pd », anzichè « Pt ».

Si è ritenuto peraltro opportuno fissare i diritti dovuti per il saggio e per il marchio in misura superiore a quella in atto in vigore per le materie prime e gli oggetti di platino sia per le notevoli difficoltà, il lungo tempo ed il sensibile costo che l'effettuazione dell'analisi chimica quantitativa del palladio comporta, sia perchè nel disegno di legge, concernente il riordinamento di diritti metrici in generale, che trovasi attualmente all'esame del Parlamento, è prevista una corrispondente maggiorazione dei diritti dovuti per il saggio delle materie prime e gli oggetti di platino.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni della legge 5 febbraio 1934, n. 305, del regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, e successive modificazioni, che si riferiscono al platino ed agli oggetti di platino, sono estese al palladio ed agli oggetti di palladio.

Al titolo impresso sul palladio e sugli oggetti di palladio devono seguire le lettere Pd.

Art. 2.

Il diritto dovuto per il saggio delle materie prime di palladio è di lire 2.000 per ogni saggio.

Il diritto dovuto per il saggio e marchio degli oggetti di palladio è rapportato al peso degli oggetti stessi nella misura di lire 200 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di lire 2.000. Per il solo saggio degli oggetti di palladio è dovuto il diritto di lire 100 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di lire 2.000.